

COPIA

Deliberazione N. **21**

Data **08/09/2014**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici , addì otto del mese di settembre alle ore 18.30 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	GAZZA MASSIMO	Sindaco		X
2	BENASSI MATTEO	Vice Sindaco - Presidente	X	
3	CODELUPI ANDREA	Consigliere	X	
4	MANOTTI MANUEL	Consigliere	X	
5	SAVINI SILVIA	Consigliere	X	
6	CODELUPPI MAURO	Consigliere	X	
7	PISCIUNERI GIULIA	Consigliere		X
8	BOLSI BEATRICE	Consigliere	X	
9	SAVINI PATRIZIA	Consigliere	X	
10	SARACCA SILVIA	Consigliere		X
11	GALAVERNA MONICA	Consigliere	X	
12	ABBATI GLORIA	Consigliere	X	
13	MORI NADIA	Consigliere	X	
			10	3

Partecipano alla seduta gli assessori esterni : Bia Giorgia, Farri Wilmer

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.BENASSI MATTEO nella sua qualità di Vice Sindaco - Presidente , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare per gli enti locali;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669, così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1 comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 100 %, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:
- Anagrafe e Stato civile: euro 75.030,40
- Polizia Municipale: euro 81.300,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica Euro 234.000

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>3.00 per mille</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p>												
<u>3.00 per mille</u>	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>												
<u>3.00 per mille</u>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>												
<u>3.00 per mille</u>	<p>FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>												
<u>3.00 per mille</u>	<p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>												
<u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:</u>	<p>Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:</p>												
<u>3.00 per mille</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1749 831 1872">Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:</th> <th data-bbox="831 1749 1075 1872">Detrazione applicabile euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1872 831 1912">≤300</td> <td data-bbox="831 1872 1075 1912">250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1912 831 1953">>300 e ≤350</td> <td data-bbox="831 1912 1075 1953">80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1953 831 1993">>350- ≤400</td> <td data-bbox="831 1953 1075 1993">65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1993 831 2033">>400-≤450</td> <td data-bbox="831 1993 1075 2033">50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 2033 831 2072">>450-≤500</td> <td data-bbox="831 2033 1075 2072">40</td> </tr> </tbody> </table>	Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro	≤300	250	>300 e ≤350	80	>350- ≤400	65	>400-≤450	50	>450-≤500	40
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro												
≤300	250												
>300 e ≤350	80												
>350- ≤400	65												
>400-≤450	50												
>450-≤500	40												

	<table border="1"> <tr> <td>>500-≤550</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>>550-≤600</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Oltre 600</td> <td>0</td> </tr> </table> <p><u>Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.</u></p>	>500-≤550	35	>550-≤600	20	Oltre 600	0
>500-≤550	35						
>550-≤600	20						
Oltre 600	0						
<u>0 per mille</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>						
<u>0 per mille</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • cittadini italiani residenti all'estero: è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata. • Alloggi a canone concertato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero 						
<u>1 per mille</u>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>						
<i>2,5 per mille</i>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>						
<u>0 per mille</u>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p>						

<u>0 per mille</u>	<p>ALTRI IMMOBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>A/10 Uffici e studi privati</i> • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/1 Opifici • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati perle esigenze di un'attività industriale
---------------------------	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 – Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso, l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno. Limitatamente all'anno 2014 il versamento della TASI si effettua in due rate con scadenza il 16 ottobre ed il 16 dicembre 2014.

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in **autoliquidazione**, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 9 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RITENUTO necessario provvedere in merito, anche per dare certezza al cittadino sull'entità e sulle modalità di versamento, evitando possibili inutili contenziosi;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato prorogato al 30 settembre 2014 ;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei consiglieri intervenuti alla discussione come da verbale di seduta;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione;

RILEVATO:

-che il Responsabile del Servizio Programmazione e controllo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall'art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

-che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall'art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE

CON VOTI n° 10 (dieci) favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** dell'istituzione del nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI ai sensi dell' art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi della Legge 27/12/2013 n. 147 a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- 2) **DI APPROVARE** le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2014.
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque **entro il 10 settembre 2014**, ai sensi dell'art. art. 1 c. 688 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, *convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88.dall'art. 1 c. 1 del DL 88/2014 convertito con modificazione il 2/05/2014 nella L. 68, e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997.*
- 4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento la rag. Natascia Bonini – Istruttore Direttivo del Servizio Programmazione e controllo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione , con voti n° 10 (dieci) favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n° 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Dlgsn° 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto BENASSI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto F.to Carmen Frattini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Addì 09/09/2014

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 09/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
D'Araio Mauro

La presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- e' stata affissa all' Albo Comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami;
- E' diventata esecutivo il giorno, decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione (art.134, comma 3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Boretto ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro